

PIANO
DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Regolamento
per la disciplina
del commercio su aree pubbliche

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 22 aprile 2002
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26.03.2003
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12.05.2003
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale On. 15 del 21 gennaio 2005
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 aprile 2021*

INDICE

Capo I – OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto	pag. 4
Art. 2 - Definizioni	pag. 4

Capo II – NORMATIVA GENERALE

Art. 3 - Esercizio dell'attività – tipologie di autorizzazione.....	pag. 6
Art. 4 - Autorizzazione con posteggio.....	pag. 6
Art. 5 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	pag. 7
Art. 6 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante - obblighi e divieti.....	pag. 7
Art. 7 - Subingresso nella titolarità del titolo abilitante all'esercizio e reintestazione.....	pag. 8
Art. 8 - Calendario dei mercati e orari	pag. 9
Art. 9 - Imprenditori agricoli	pag. 9
Art. 10 - Autorizzazioni temporanee	pag. 10
Art. 11 - Requisiti igienico-sanitari e prevenzione incendi.....	pag. 11
Art. 12 - Obblighi e divieti per gli operatori	pag. 11

Capo III – MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 - Piano dei mercati	pag. 13
Art. 14 - Trasferimento dei mercati o di singoli posteggi.....	pag. 14
Art. 15 - Soppressione del mercato o di posteggi	pag. 14
Art. 16 - Ampliamento dei posteggi	pag. 15
Art. 17 - Posteggi liberi – Migliorie	pag. 15
Art. 18 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli	pag. 16
Art. 19 - Graduatorie	pag. 17
Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari	pag. 17
Art. 21 - Presenze dei titolari di posteggio	pag. 18
Art. 22 – Mercato nullo e accorpamento temporaneo dei posteggi	pag. 18
Art. 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 19
Art. 24 - Mercati straordinari	pag. 19

Capo IV – FIERE

Art. 25 – Istituzione di fiere	pag. 19
--------------------------------------	---------

Capo V – CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 26 - Concessione del posteggio - Durata - Rinnovo	pag. 20
Art. 27 - Canone per l'occupazione del posteggio e tributi locali.....	pag. 20

Capo VI - DECADENZA - REVOCA – SOSPENSIONE - RINUNCIA

Art. 28 - Decadenza dalla concessione del posteggio	pag. 20
Art. 29 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 21
Art. 30 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 21
Art. 31 - Rinuncia alla concessione	pag. 22

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Disposizioni transitorie	pag. 22
Art. 33 - Sanzioni	pag. 22
Art. 34 - Sequestro e confisca di cose	pag. 22
Art. 35 - Rinvio a disposizioni di legge	pag. 23
Art. 36 - Abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 23

Capo I - OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il piano comunale del commercio su aree pubbliche è adottato ai sensi della vigente legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001 (di seguito indicata come “legge regionale”) e relativi criteri applicativi, tenuto conto del dettato del decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 (di seguito indicato come “decreto legislativo”) e dell’ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
2. Le disposizioni del piano si applicano, per quanto compatibili, anche agli imprenditori agricoli di cui al D.Lgs. n. 228/2001.
3. Il Piano ha durata triennale ed efficacia sino all'adozione di un nuovo piano.
4. Il piano è composto da:
 - il presente regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio su aree pubbliche, che disciplina l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche, comprese quelle sul demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - le planimetrie delle aree destinate all’esercizio del commercio su posteggi in concessione (mercati);
 - le schede dei mercati di cui all’art. 13 del presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
 - 1) per *commercio su aree pubbliche*: l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - 2) per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - 3) per *mercato*: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi;
 - 4) per *mercato a merceologia esclusiva*: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio in sede fissa;
 - 5) per *mercato dell’antiquariato e del collezionismo*: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali o festivi, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - 6) per *mercato straordinario*: l’effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l’edizione aggiuntiva o straordinaria;
 - 7) per *posteggi isolati*: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque;
 - 8) per *mercato minore*: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
 - 9) per *mercato maggiore*: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti;
 - 10) per *mercato stagionale*: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio;

- 11) per *presenze effettive* in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato o fiera, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- 12) per *presenze* in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- 13) per *fiera*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- 14) per *autorizzazione* per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche (o altro titolo sostitutivo previsto della normativa vigente: es. SCIA o comunicazione) rilasciato: dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio; dal primo Comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività per gli operatori itineranti;
- 15) per *autorizzazione temporanea*: l'atto rilasciato dal Comune che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie, valida per la durata della manifestazione;
- 16) per *posteggio*: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, eventualmente anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- 17) per *miglioria*: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato o resosi libero per rinuncia od altro;
- 18) per *posteggio riservato*: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- 19) per *settore merceologico*: quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- 20) per *tipologia merceologica*: la eventuale specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- 21) per *spunta*: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- 22) per *operatore precario*: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- 23) per *produttori agricoli*: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- 24) per *ordinanza del Ministro della Salute*: l'ordinanza di detto Ministro del 03.04.2002;
- 25) per *posteggio libero*: il posteggio non occupato tramite concessione decennale o resosi libero anteriormente alla pubblicazione del provvedimento che individua i posteggi liberi, a seguito di cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione o di decadenza della concessione;
- 26) per *posteggio temporaneamente non occupato*: il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario o resosi libero successivamente alla pubblicazione del provvedimento che individua i posteggi liberi, a seguito di cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione o di decadenza della concessione;
- 27) per *casi di forza maggiore*: gli eventi atmosferici tipo forte pioggia, forte vento, neve, ecc;
- 28) per *mercato nullo*: mercato nel quale si verifica la mancata occupazione di almeno il 50% dei posteggi del mercato contestualmente a casi di forza maggiore di cui al precedente punto n. 27. Nel conteggio dei posteggi non occupati dovranno essere ricompresi anche quelli liberi a seguito di decadenza, revoca o rinuncia definitiva del titolare;
- 29) per *Intesa*: l'accordo, sancito in sede di conferenza unificata Stato-Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

CAPO II

NORMATIVA GENERALE

Art. 3

Esercizio dell'attività - tipologie di autorizzazione

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione pluriennale o, purché in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 6.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitale regolarmente costituite o cooperative.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti di legge per l'attività di commercio e di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande. L'autorizzazione con posteggio può essere limitata ad una o più tipologie merceologiche.
4. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime è soggetto a nulla-osta delle competenti autorità.

Art. 4

Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione pluriennale, denominata "tipo A", è rilasciata dal Dirigente competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e come operatore precario nei mercati nell'ambito del territorio della Regione, ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.
3. L'autorizzazione e la concessione vengono rilasciate, previa procedura ad evidenza pubblica, a seguito di:
 - a) istituzione di nuovi mercati;
 - b) naturale scadenza delle concessioni nei mercati esistenti;
 - c) posteggi resisi vacanti nei mercati esistenti;
 - d) procedura di miglioria.
4. La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di settore, approva la procedura di selezione, i criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi, la durata delle concessioni, le modalità di utilizzo della graduatoria. Queste ultime hanno durata pluriennale tale da non limitare la libera concorrenza.
5. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione pluriennale deve essere inviata al SUAP esclusivamente con la modalità telematica prevista dal comune e nei termini previsti dal bando di selezione.
6. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

7. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale 10/2001, e comunque fino alla scadenza delle proroghe di cui all'Intesa, ogni soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nello stesso mercato, se formato da un numero di posteggi inferiore o uguale a cento; il limite è innalzato a tre posteggi per ogni settore merceologico nel caso di mercato costituito da più di cento posteggi.

Art. 5

Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, per l'attività in forma itinerante, denominata "tipo B", abilita i titolari della stessa all'esercizio del commercio itinerante in tutto il territorio nazionale, come precario nei mercati e alla partecipazione alle fiere in tutto il territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago, con obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19 del decreto legislativo.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
3. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione d'esercizio deve essere inviata al SUAP esclusivamente con la modalità telematica prevista dal comune ed utilizzando la relativa modulistica.
4. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
5. Il titolare deve comunicare il cambiamento di residenza al comune che ha rilasciato l'autorizzazione e che ne mantiene la competenza. La comunicazione deve essere presentata al SUAP in modalità telematica utilizzando l'apposita modulistica.

Art. 6

Svolgimento dell'attività in forma itinerante - obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal comune. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di:
 - a) mercati, posteggi isolati, fiere e mercati riservati ai produttori agricoli, nelle aree, vie o piazze adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1.000, calcolata in linea d'aria dal posteggio più vicino;
 - b) manifestazioni di pubblico spettacolo autorizzate ai sensi dell'art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., nelle aree, vie o piazze adiacenti, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 1.000, calcolata in linea d'aria dal perimetro interessato dall'evento, comprese strade ed aree ad esso riservate, anche temporaneamente.
5. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle zone individuate con apposita Delibera di Consiglio Comunale per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario, per motivi di pubblico interesse nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale. Presso l'Ufficio Commercio

- e presso il Comando Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante. La stessa è altresì pubblicata nel sito internet del comune.
6. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetibili la Giunta Comunale o il Sindaco possono consentire la deroga al predetto divieto.
 7. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le modalità di esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime sono disciplinate nell'apposito Regolamento.
 8. Le dimensioni dei banchi mobili utilizzati per la vendita ambulante sull'arenile di gelati, granatine e generi alimentari, conosciuti come "carrettini", sono definite nel regolamento di igiene alimenti e bevande. Nel rispetto delle suddette dimensioni e delle disposizioni generali è consentito l'adeguamento del banco mobile fino a una larghezza massima del cassone pari a cm 160. E' tollerata una maggiore apertura, rispetto alle dimensioni del mezzo, di cm 80 per lato per installare strutture protettive dal sole.
 9. Per quanto riguarda il settore non alimentare, i banchi mobili utilizzati per la vendita sull'arenile devono avere le seguenti caratteristiche tecniche: lunghezza massima del mezzo cm 300, larghezza massima del mezzo cm 160, altezza massima del mezzo cm 280. E' tollerata una maggiore apertura, rispetto alle dimensioni del mezzo, di cm 120 per ogni lato per installare strutture protettive dal sole.
 10. Per motivi legati alla sicurezza e alla salvaguardia del demanio marittimo, la Giunta comunale può modificare i suddetti limiti dimensionali.

Art. 7

Subingresso nella titolarità del titolo abilitante all'esercizio e reintestazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità del titolo abilitante all'esercizio a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento è soggetto a comunicazione/SCIA da presentare al SUAP esclusivamente con la modalità telematica prevista dal comune.
3. La comunicazione/SCIA, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
4. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità, per il subentrante, di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa SCIA o comunicazione di subingresso:
 - a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 114/1998;
 - b) al primo comune in cui il subentrante intende esercitare l'attività, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo.
5. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
6. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare nel relativo contratto il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda.

7. In caso di subentro in imprese con posteggio, il subentrante subentra nelle restanti annualità della concessione.
8. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale, rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2083, 2202 e 2556 del Codice Civile, consente di proseguire l'attività del dante causa, senza interruzioni nel rispetto della normativa regionale.
9. Si precisa che ai sensi dell'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.
10. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con il titolo abilitante allo specifico ramo d'azienda.
11. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i., nel caso di trasferimenti in gestione di azienda o ramo d'azienda, l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione per decadenza dalla concessione di posteggio o per altro motivo di legge o regolamento deve essere comunicato anche al titolare originario dell'autorizzazione che ha affidato in gestione l'azienda.
12. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
13. In caso di affidamento in gestione dell'azienda o di un suo ramo, al termine della gestione il proprietario dovrà presentare la comunicazione/SCIA di subingresso per reintestazione con le modalità previste dal presente articolo. Il termine di 60 giorni decorre dalla data di cessazione della gestione da parte del gerente.

Art. 8

Calendario dei mercati e orari

1. Gli orari di occupazione dei posteggi da parte dei titolari di concessione, di presentazione alla spunta per i precari e di sgombero dell'area mercatale sono indicati nelle schede relative ad ogni mercato, posteggio isolato e fiera, che costituiscono parte integrante del piano per il commercio su aree pubbliche. Nel caso di autorizzazioni temporanee l'orario è indicato nella relativa concessione di posteggio.
2. Gli orari di cui al comma 1 possono essere modificati dalla Giunta Comunale.
3. Il comune, entro il 30 settembre di ogni anno, predispone il calendario annuale dei mercati, che viene approvato con delibera di giunta comunale.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, lo stesso deve essere anticipato o posticipato, oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale.

Art. 9

Imprenditori agricoli

1. Gli imprenditori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001, iscritti nel registro delle imprese, per esercitare la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante devono presentare comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione.

2. L'attività dell'imprenditore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento all'art. 6.
3. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio medesimo, che avviene con le stesse modalità previste per il rilascio delle concessioni agli operatori commerciali.
4. L'attività dell'imprenditore agricolo effettuata su posteggio in concessione è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche, con particolare riferimento all'art. 12.

Art. 10

Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo 59/2010.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso Comune per l'area interessata alla manifestazione. Qualora il Comune ritenga ne sussistano i presupposti, individua tali operatori previa idonea procedura ad evidenza pubblica.
3. La localizzazione, le caratteristiche sia dimensionali che tipologiche delle aree e dei posteggi, la necessità o meno da parte dei partecipanti di essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa nonché le specializzazioni merceologiche ammesse, sono definite dall'Amministrazione Comunale in accordo con gli organizzatori delle varie manifestazioni, in base alla predisposizione di un progetto e, qualora il Comune ritenga ne sussistano i presupposti, previa procedura ad evidenza pubblica di assegnazione dell'area e/o di organizzazione dell'evento.
4. La concessione del posteggio è limitata ai giorni di durata di ciascuna manifestazione, compresi i tempi strettamente necessari ad effettuare l'installazione e lo smontaggio delle eventuali attrezzature.
5. Nell'ambito delle aree pubbliche concesse agli organizzatori di fiere e manifestazioni, per le manifestazioni svolte in conformità al presente articolo e dove è espressamente prevista la presenza di operatori commerciali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, non viene rilasciata concessione temporanea ai singoli operatori commerciali e l'assegnazione dei posteggi può avvenire a cura degli organizzatori della manifestazione, purché siano garantite condizioni di partecipazione aperte ed eque, senza porre condizioni discriminatorie, né richiedendo differenti prestazioni ad analoghi operatori.
6. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per l'esercizio dell'attività di commercio e/o somministrazione su suolo pubblico o la presentazione della SCIA avviene in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso oppure di attività commerciali di merceologie specifiche, in occasione di festività, fiere mercato e sagre, e nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone.
7. E' condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico per le iniziative di cui al presente articolo, la predisposizione e l'approvazione da parte della Giunta comunale di specifici progetti, nei quali devono essere evidenziati:
 - a) le finalità;
 - b) le merceologie interessate;
 - c) la localizzazione e lo spazio richiesto;
 - d) le modalità di organizzazione delle aree di vendita;
 - e) il progetto di allestimento delle attrezzature;

- f) l'elenco degli operatori per i quali si chiede l'ammissione alla manifestazione;
- g) le domande di autorizzazione temporanea degli operatori di cui all'elenco del punto precedente.

Art. 11

Requisiti igienico-sanitari e prevenzione incendi

1. L'attività di vendita è assoggettata alle disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, regolamenti e ordinanze vigenti in materia e nel rispetto delle norme europee sulla provenienza e denominazione dei prodotti, con particolare riferimento all'ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002.
2. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas da bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla normativa vigente, e in particolare secondo le indicazioni tecniche di cui alla nota prot. n. 3794 del 12.03.2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco.
3. Nelle aree mercatali dove è prevista la fornitura dell'energia elettrica da parte del comune, dovranno obbligatoriamente allacciarsi all'impianto pubblico di erogazione:
 - i titolari di posteggio del settore alimentare (fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, se non utilizzano apparecchi che necessitano di alimentazione a corrente elettrica);
 - i titolari di posteggio del settore non alimentare che utilizzano apparecchi che necessitano di alimentazione a corrente elettrica (ad es. stampe su tessuti).E' consentito l'utilizzo di un sistema autonomo di erogazione solo se l'impianto pubblico di erogazione della corrente elettrica è collocato ad una distanza tale da non consentire l'allacciamento in condizioni di sicurezza. Tale sistema dovrà essere opportunamente insonorizzato e collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso.
4. Le modalità per la fruizione del servizio di erogazione dell'energia elettrica e la relativa tariffa sono stabilite dalla Giunta comunale.
5. La fornitura dell'energia elettrica verrà sospesa in caso di mancato pagamento della tariffa di cui al comma 4 dovuta per l'anno precedente.

Art. 12

Obblighi e divieti per gli operatori

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale ovvero copia della pratica di subingresso con la ricevuta del SUAP su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
2. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del decreto legislativo.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili, gli indumenti usati posti in vendita. Resta fermo il rispetto delle norme di pubblica sicurezza previste per la commercializzazione di prodotti usati e il rispetto delle norme igienico sanitarie,

- attestando, nel caso di abbigliamento, che i prodotti posti in vendita sono stati sottoposti ad idonei processi di sanificazione.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso, in particolare spazi comuni destinati al transito o comunque non ricompresi nella concessione.
 6. Nei posteggi in concessione è vietato esporre la merce collocandola a terra, fatta eccezione per particolari tipologie di prodotti alimentari, quali fiori in vaso, piante e calzature.
 7. Gli operatori, sia titolari di posteggio che precari, devono tenere all'interno dell'area del posteggio assegnato il veicolo utilizzato come negozio mobile o per il trasporto della merce, salvo deroga concessa su richiesta dell'interessato nei casi in cui il posteggio abbia dimensioni insufficienti o vi siano impedimenti tipo alberi, pali o lampioni. Gli operatori che hanno ottenuto la deroga dovranno parcheggiare i propri autoveicoli nell'apposita area all'uopo destinata dal comune durante il periodo stagionale, mentre potranno parcheggiare nelle aree limitrofe al mercato ove è solitamente consentita la sosta nel periodo invernale.
 8. Ogni operatore dovrà parcheggiare il proprio veicolo all'interno del posteggio assegnato in modo tale da non creare intralcio ai titolari dei posteggi limitrofi per caricare e scaricare la merce.
 9. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora, fatto salvo l'uso di apparecchi atti all'ascolto di supporti musicali (dischi, CD, ecc.) posti in vendita, purché il volume sia minimo e tale da non creare disturbo.
 10. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
 11. E' consentito, al fine di riparare dal sole o da altri eventi atmosferici la merce, sporgere con le tende o con quant'altro avente tali fini non oltre 50 cm dal fronte del banco rispetto al limite del posteggio, purché tale superficie non venga utilizzata per esporre la merce.
 12. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi, anche laterali, devono essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tener conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
 13. Le protezioni di cui ai commi 11 e 12 dovranno essere in buono stato e quindi non rovinate o deteriorate ed essere preferibilmente di colore chiaro.
 14. E' consentito l'uso di tende verticali, trasparenti o semitrasparenti, solo per i posteggi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande e solamente come protezione in caso di eventi atmosferici quali temperature rigide, vento, pioggia battente o neve.
 15. E' vietato collocare ai lati del posteggio carrelli espositori, pannelli o divisori, che precludano la visibilità dei posteggi confinanti.
 16. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
 17. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale. In particolare deve lasciare l'area libera da ingombri e rimuovere dalla stessa tutti i prodotti, attrezzature o rifiuti.
 18. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti nelle schede del mercato per l'esercizio dell'attività, l'occupazione del posteggio, l'allestimento e il disallestimento.

19. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
20. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
21. Gli operatori sono tenuti ad assicurare il migliore decoro alla propria attività, curando la pulizia e la manutenzione del mezzo, delle tende, degli ombrelloni e delle attrezzature, ed evitando accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico.

CAPO III

MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13

Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal Consiglio Comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per singolo mercato o posteggio isolato indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'occupazione dei posteggi da parte dei titolari, di presentazione alla spunta dei precari e di sgombero dell'area;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
 - h) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
3. Alla scheda di ciascun mercato o posteggio isolato è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare.
4. Modifiche inerenti la superficie o la tipologia merceologica di singoli posteggi, al fine del miglioramento della funzionalità del servizio mercatale o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, che non alterano l'equilibrio complessivo del mercato, sono disposte, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal dirigente del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farla ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

Art. 14

Trasferimento dei mercati o di singoli posteggi

1. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello precedente. Il posteggio potrà essere individuato, in via prioritaria, secondo la eventuale disponibilità di posteggi non assegnati, oltretutto in aree diverse da quelle esistenti.
2. Il trasferimento del mercato o di parte di esso è deliberato dal Consiglio Comunale. Il trasferimento di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta Comunale, dal dirigente del servizio competente. In entrambi i casi vengono sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, e si provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. Il responsabile del servizio comunica agli operatori interessati l'ubicazione dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli stessi, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria redatta secondo i criteri di cui al successivo comma 4. Qualora l'attività sia data in gestione, la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, e la scelta del nuovo posteggio verrà effettuata da quest'ultimo o da un suo delegato.
4. Se lo spostamento riguarda più operatori, la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di partecipazione al mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento, escluso il periodo di precariato. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i subingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. Ove per carenze documentali ciò non sia possibile anche per un solo posteggio, potrà essere fissata una data dalla quale decorrerà la valutazione dell'anzianità di cui sopra;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore comprendano anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale. In caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
 - c) in caso di parità, ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. La scadenza della concessione per i nuovi posteggi rimane quella della concessione originaria.
6. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Dirigente del servizio competenze, in ottemperanza agli indirizzi della giunta Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.

Art. 15

Soppressione del mercato o di posteggi

1. Il consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) caduta sistematica della domanda;

- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per almeno dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.;
 - e) esigenze di razionalizzazione dell'area;
 - f) esigenze di viabilità, sicurezza, igiene e sanità.
2. Il Dirigente del servizio comunica agli interessati la determinazione di soppressione del posteggio assunta dal Comune, sospendendo la concessione e precisando le specifiche del posteggio proposto per la riassegnazione in altro mercato o area comunale, in continuità della concessione in essere, il termine per l'operatore per presentare osservazioni e la circostanza che, in caso di mancato accordo tra le parti o di rifiuto dello stesso al trasferimento la concessione decade e si procederà alla revoca della relativa autorizzazione d'esercizio.
 3. In caso di concessione affidata in gestione, la comunicazione, di cui al comma precedente, va trasmessa anche al proprietario dell'azienda.
 4. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato/fiera, per le quali si renda necessario procedere con urgenza, è disposto, in ottemperanza agli indirizzi della Giunta Comunale e sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal dirigente del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal consiglio comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo piano.

Art. 16 **Ampliamento dei posteggi**

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio e valutatane l'opportunità; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio comunale mediante modifica del piano.

Art. 17 **Posteggi liberi - Migliorie**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio su aree pubbliche deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.
2. Prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio pubblica idoneo

avviso nel sito comunale contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini e modalità di presentazione della domanda.

3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire in modalità telematica entro 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del bando approvato dal responsabile del servizio competente.
4. La mancata presentazione della domanda di miglioria sarà intesa quale volontà di non modificare la propria posizione.
5. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi sui criteri di priorità previsti all'art. 14 comma 4.
6. Qualora uno o più posteggi rimangano liberi per mancato utilizzo anche da parte degli operatori precari per almeno dodici mesi, non si procede più alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 e può essere disposta la loro soppressione, ai sensi dell'art. 15.
7. Non si procede alla segnalazione alla Giunta Regionale di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.
8. Il Comune inviterà gli operatori che ne avranno fatto richiesta per definire le assegnazioni in miglioria, che dovranno eventualmente tener conto della ripartizione nel mercato tra i diversi settori merceologici. L'assegnazione viene effettuata secondo i criteri di cui al comma 5.
9. La prima scelta espressa dagli operatori nell'ordine della graduatoria è irrevocabile. I posteggi lasciati liberi da chi precede nella graduatoria vengono proposti anch'essi agli operatori successivi.

Art. 18

Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. Agli imprenditori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza con le modalità indicate all'art. 4 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando i criteri di cui all'art. 4.
5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 20.
6. Il numero massimo di posteggi assegnati e la durata delle relative concessioni sono quelli stabiliti all'art. 4.
7. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione. Il Comune potrà richiedere documenti che comportino il permanere di tale condizione nel tempo.

8. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'imprenditore agricolo solo unitamente all'azienda agricola di riferimento.

Art. 19 **Graduatorie**

1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari";
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non e per gli operatori agricoli;
 - c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.

Art. 20 **Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari**

1. I posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo la graduatoria precari, compilata settimanalmente entro le date di svolgimento del mercato.
2. La graduatoria o le graduatorie vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.

Per presenza s'intende quella definita all'art. 2 comma 1, punto 12) del presente regolamento.

3. La spunta è effettuata, giornalmente, da personale incaricato a decorrere dall'orario stabilito e vi possono partecipare gli operatori precari che siano presenti in quel momento presso il mercato. In caso di assenza di operatori precari alimentaristi è possibile assegnare eventuali posteggi del settore alimentare ad operatori presenti nella graduatoria relativa al settore non alimentare, senza che tale assegnazione comporti in alcun modo modifica della tipologia del posteggio stesso. Gli operatori precari alimentaristi che intendono effettuare anche la somministrazione di alimenti e bevande potranno accedere solamente ai posteggi nei quali la stessa è prevista.
4. Gli operatori che partecipano per la prima volta alla spunta sono tenuti ad esibire il titolo abilitante con il quale intendono effettuare il precariato.
5. L'operatore in possesso di un'autorizzazione per il commercio itinerante che abilita alla vendita di prodotti appartenenti a entrambi i settori merceologici (alimentare e non alimentare), al momento della spunta dovrà indicare per quale settore intende esercitare e di conseguenza parteciperà all'assegnazione di un posteggio del settore corrispondente a quello prescelto. Nel caso risulti assegnatario di un posteggio, dovrà rispettare il settore merceologico dello stesso. Se lo stesso non opta sempre per il medesimo settore, le presenze non potranno essere sommate bensì saranno distinte per settore merceologico.
6. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

7. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, il titolo abilitante nonché il DURC regolare in corso di validità. La mancata esibizione della suddetta documentazione comporta l'esclusione dalla spunta. Non può essere utilizzata la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione pluriennale su quello stesso mercato.
8. Qualora l'operatore precario assegnatario rinunci all'assegnazione del posteggio per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria, salvo che la rinuncia dipenda dalle insufficienti dimensioni del posteggio.
9. A partire dall'entrata in vigore della legge regionale (25.4.2001), la mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
10. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.
11. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino all'orario previsto nelle schede mercato per lo svolgimento dell'attività di vendita. In caso contrario, salvo il caso di mercato nullo, l'operatore è considerato assente a tutti gli effetti.
12. Nei casi di posteggi temporaneamente liberi superiori a mq. 70, l'assegnazione può essere effettuata tramite divisione in due parti uguali del posteggio stesso, con assegnazione distinta a due diversi operatori. Preliminarmente a tale operazione il posteggio deve essere proposto nella sua interezza e solo in caso di mancata accettazione da parte di tutti gli operatori precari presenti si procede all'assegnazione distinta.
13. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

Art. 21

Presenze dei titolari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario previsto per ciascun mercato; altrimenti è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato fino all'orario previsto nelle schede mercato per lo svolgimento dell'attività di vendita. In caso contrario l'operatore, salvo il caso di mercato nullo di cui all'art. 2, comma 1 punto 28, come disciplinato dal successivo art. 22, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga effettuato in deroga, come da calendario annuale di cui all'art. 8, comma 4, la presenza al mercato da parte dell'operatore non è obbligatoria.
4. Gli atti di rilevazione delle presenze ed assenze sono curati da personale del Comando Polizia Locale.

Art. 22

Mercato nullo e accorpamento temporaneo dei posteggi

1. Se i casi di forza maggiore di cui all'art. 2, comma 1 punto 27, sussistono già dall'orario di inizio del mercato, alle ore 10,00 si procederà con il conteggio degli operatori per stabilire se il mercato è nullo. Se invece gli stessi si verificano successivamente all'inizio del mercato, il conteggio verrà effettuato alle ore 11,00.
2. In caso di mercato nullo, gli operatori che continueranno ad occupare il posteggio assegnato dovranno comunque esercitare l'attività di vendita, anche in forma ridotta con esposizione parziale della merce.

3. In caso di un numero esiguo di operatori presenti al mercato, il personale addetto alla vigilanza ha facoltà di avvicinare tra loro i posteggi occupati in modo tale da non lasciare ampi spazi vuoti nell'area mercatale. Tale operazione viene effettuata al momento e a discrezione del personale medesimo, per motivi di sicurezza e viabilità. I titolari di posteggio avranno l'obbligo di spostarsi secondo le indicazioni fornite.

Art. 23

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
3. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Locale.

Art. 24

Mercati straordinari

1. L'effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario, al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria, può essere disposta dalla Giunta Comunale, su proposta presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il 50% degli operatori del mercato;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998;
 - d) dalle Associazioni volte alla promozione ed allo sviluppo del territorio.
2. La proposta deve pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
3. La Giunta Municipale deve decidere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, sentite i rappresentanti locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.
5. L'assenza nei mercati straordinari non è conteggiata. Per l'assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato.

CAPO IV

FIERE

Art. 25

Istituzione di fiere

1. In caso di istituzione di fiere di cui all'art. 27, comma 1 lettera e) del d.lgs. 114/1998, dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale il relativo regolamento.

2. Per gli assegnatari di posteggio nelle fiere è previsto il rilascio della concessione pluriennale e contestuale autorizzazione con i medesimi criteri stabiliti per i posteggi nei mercati.
3. Anche per le presenze e le assegnazioni temporanee ai precari si rimanda a quanto previsto per i mercati.

CAPO V CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Art. 26 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. Per stabilire la durata delle concessioni dei posteggi e le modalità di rinnovo delle stesse, si applicano le disposizioni e criteri di volta in volta approvati dagli organi competenti.

Art. 27 Canone per l'occupazione del posteggio e tributi locali

1. Il canone di concessione deve essere corrisposto con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate del Comune di Jesolo.
2. Le occupazioni dei posteggi, sia pluriennali che temporanee, sono altresì soggette al pagamento dei tributi in materia di gestione ambientale dei rifiuti, secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina la materia.

CAPO VI DECADENZA-REVOCA-SOSPENSIONE-RINUNCIA

Art. 28 Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al SUAP del Comune in modalità telematica entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.
2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società le assenze per le cause sopra citate devono essere riferite esclusivamente al legale rappresentante, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Il titolare di più posteggi nello stesso mercato può usufruire delle citate cause giustificative anche solo per un singolo posteggio purchè non sia fisicamente presente negli altri posteggi del mercato, nei quali l'attività potrà essere comunque essere esercitata da altri soggetti regolarmente designati.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, si procede con la decadenza della concessione contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, con le modalità previste dall'art. 30.

Art. 29

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Dirigente preposto può disporre, ai sensi dell'art. 29 comma 3 del decreto legislativo, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari in carenza dei requisiti igienico-sanitari.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. L'autorizzazione è sospesa per 120 giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di esito negativo della verifica sulla regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali, ai sensi dell'art. 4bis della l.r. 10/2001. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis) della l.r. 10/2001. Il provvedimento di sospensione è preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento con la quale si invita l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni.

Art. 30

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione itinerante non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'apertura della partita IVA, l'iscrizione al registro delle imprese e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS.
 - b) decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo ai sensi dell'art. 28.
 - c) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - d) il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010; il titolare non regolarizzi la propria posizione contributiva entro il periodo di sospensione di cui all'art. 29 comma 4.
2. In caso di revoca di autorizzazione affidata in gestione, la contestazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
3. Il responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 31
Rinuncia alla concessione

1. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata al SUAP in modalità telematica e non può avere effetto retroattivo. Nel caso in cui non sia indicata una data di decorrenza, si intende la data di presentazione della comunicazione. L'atto di rinuncia è irrevocabile e comporta automaticamente anche la rinuncia all'autorizzazione.
2. In caso di concessione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la comunicazione di rinuncia deve essere presentata al Comune e sottoscritta anche dal proprietario dell'azienda.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della legge regionale.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 33
Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento, se non già sanzionate ai sensi di altra disposizione di legge o di regolamento, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come previsto dall'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81 la Giunta ha facoltà di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1 del decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 34
Sequestro e confisca di cose

1. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. 114/98, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
2. L'autorità amministrativa con ordinanza-ingiunzione potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

3. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.
4. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla L. 689/81 e D.P.R. n. 571/82.

Art. 35

Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in particolare quelle di cui al d.lgs. 114/1998, alla legge regionale 10/2001 e relativi criteri applicativi e alle delibere di giunta regionale che disciplinano la materia.

Art. 36

Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia o con lo stesso in contrasto.